

# **Regolamento**

## ***PROTEZIONE CIVILE a LIVELLO COMUNALE***

### **S O M M A R I O**

- 
- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Finalità ed oggetto
- Art. 3 Servizio di Protezione Civile
- Art. 4 Attività e compiti
- Art. 5 Tipologia degli eventi
- Art. 6 Autorità comunale di Protezione Civile
- Art. 7 Provvedimenti del Sindaco
- Art. 8 Comitato comunale di protezione Civile
- Art. 9 Funzionamento del Comitato di protezione Civile
- Art. 10 Competenze del Comitato di protezione Civile
- Art. 11 Sede e centro operativi del comitato di protezione Civile del Comune
- Art. 12 Piano comunale di Protezione Civile
- Art. 13 Personale comunale addetto alla Protezione Civile
- Art. 14 Volontariato
- Art. 15 Natura giuridica del volontariato
- Art. 16 Previsioni del Piano
- Art. 17 Stato di allarme
- Art. 18 Stato di emergenza
- Art. 19 Allarme alla popolazione
- Art. 20 Spesa per la Protezione Civile
- Art. 21 Impegni di bilancio
- Art. 22 Diffusione e conservazione del regolamento
- Art. 23 Entrata in vigore

**Art. 1**  
**PREMESSA**

Le sempre maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi calamitosi - catastrofici, siano essi naturali o conseguenti ad attività dell'uomo, esigono primariamente una organizzazione a livello comunale con finalità di prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e di intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale di pronto impiego, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura.

**Art. 2**  
**FINALITA' ED OGGETTO**

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 7 del D. L.vo 267/2000 disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari.

Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti.

Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

**Art. 3**  
**SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

E' istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento e di collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

Al servizio è preposto il Comandante della Polizia Municipale che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni meteorologiche od al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile seguendo le modalità previste dal Piano.

Per potere affrontare le situazioni di emergenza si farà ricorso a tutto il personale del Comune, e dalle strutture previste nel Piano.

~~Il personale sarà informato non appena i responsabili dei relativi servizi avrà ricevuto, dal responsabile del servizio comunale, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza o di una calamità.~~

#### Art. 4

#### ATTIVITA' E COMPITI

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione.

L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi.

Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.

La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio.

La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi.

Rientrano fra le attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

#### Art. 5

#### TIPOLOGIA DEGLI EVENTI

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

**A) EMERGENZE** quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli Organi Comunali.

**B) CALAMITA'** quando per intensità, estensione, per i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o organizzazioni extra comunali.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento.

Le micro emergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile.

#### **Art. 6**

### **AUTORITA' COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Sindaco nella sua veste di autorità di governo, è preposto, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225, alle funzioni di organo locale di protezione civile e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

L'art. 15 della legge 225/92 riconosce il potere del Sindaco di dotare l'ente locale di una struttura di Protezione Civile.

Il Sindaco è titolare di un pubblico potere e, pertanto, l'obiettivo della sua funzione è il pubblico interesse.

Come autorità di Protezione Civile il Sindaco è ente esponentiale degli interessi della collettività che rappresenta.

Di conseguenza al Sindaco, in virtù di altre norme dell'ordinamento (D. L.vo 267/200, D.P.R. 175/88; D.Lgs 112/98), sono imposti: l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza; l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti a fronteggiare l'emergenza; la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Per ovvie ragioni di assicurare sempre la presenza di un coordinatore di ogni attività di protezione civile, il Sindaco designa e delega il Comandante la Polizia Municipale a sostituirlo in tali funzioni.

## Art. 7

### PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, in primo luogo, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali in caso di precipitosa urgenza, di cui all'art. 50 del D. L. vo 267/2000.

In caso di calamità la civica Amministrazione può fare pure ricorso alle seguenti norme legislative:

**legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E**, sul contenzioso amministrativo. In forza dell'art. 7 il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata.

Questi provvedimenti del Sindaco sono definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 dicembre 1958, n. 24);

**legge 25 giugno 1865, n. 2359** il secondo comma dell'art. 71 dà il potere al Sindaco di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto;

**legge 17 luglio 1872, n. 6972** in base all'art. 79, il Sindaco emette ordinanze d'urgenza per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;

**T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265** (artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);

**R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 16**, per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;

**legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13** in materia di sanità.

**legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 13**, comma II, e art. 20 riguardante l'inquinamento atmosferico.

## Art. 8

### COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un comitato locale di protezione civile, composto da membri con particolari doti direttive tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale nominati dal Sindaco quale organo locale di protezione civile.

L'incarico sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi, con formale atto d'impegno morale, ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e di intervenire in ogni caso di proclamata emergenza, portandosi immediatamente al centro operativo della protezione civile del Comune.

Il Comitato Comunale di protezione civile sarà così costituito:

- *Sindaco.*
  - *Assessore ai Lavori Pubblici.*
  - *Assessore alla Polizia Municipale.*
  - *I titolari delle funzioni di supporto di cui al Piano di Protezione Civile.*
  - *Responsabile del Servizio Protezione Civile.*
  - *Responsabile del Settore Lavori Pubblici.*
- 
- *Comandante distaccamento Vigili del Fuoco.*
  - *Comandante Polizia Municipale.*
  - *Comandante Stazione Carabinieri.*
  - *Comandante Stazione Forestale.*
  - *Medico designato dall 'Azienda USL.*
  - *Funzionario dell'Azienda Servizi acquedotto, gas, nettezza urbana.*
  - *Rappresentante della Organizzazioni di Volontariato.*

Il Comitato ha la durata di anni cinque ed i membri possono essere rinominati.

#### **Art. 9**

#### **FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Comitato Comunale di protezione Civile (C.C.P.C.), è presieduto dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all'anno o, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario o venga richiesto, anche verbalmente, da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

#### **Art. 10**

#### **COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

Verifica almeno due volte all'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.

Collabora nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle

esigenze del Piano.

Al sensi dell' art. 10 del presente regolamento, presiede ad organizzare tutta la popolazione attiva del Comune attraverso una educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

---

**Art. 11**  
**SEDE E CENTRO OPERATIVI**  
**DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE**

La sede del comitato comunale della protezione civile è fissata presso il Comando della Polizia Municipale.

Il centro operativo, invece, sarà possibilmente insediato in locali costruiti in solido cemento armato o in opportuno prefabbricato ed ubicato in area sicura da straripamenti di corsi d'acqua, da industrie che potrebbero inquinare l'atmosfera, da boschi che potrebbero incendiarsi, ecc.

La sala riunioni deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato ed il traffico che ivi convergerà per il caso di emergenza, di facile accesso.

Un ampio parcheggio adiacente deve consentire il movimento e la sosta di veicoli.

La sala riunioni, arredata adeguatamente, è dotata di collegamento telefonico, Fax e di apparecchiature UHF, VHF e apparecchi CB.

Mezzi sostitutivi della normale energia elettrica assicurano il funzionamento in caso di black-out.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano comunale di protezione civile, carte geografiche della Provincia, cartografie e mappe del territorio comunale in scala 1:2000.

Una scorta di materiale di cancelleria, block dei fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso.

Nella sala avrà accesso solo il personale addetto alla protezione civile e sarà vietato l'ingresso dei non addetti ai lavori.

**Art. 12**  
**PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Piano comunale di protezione civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi,

consentano di fissare le procedure di allertamento e la reperibilità del personale, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire squadre di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Sindaco provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile che sarà approvato, con provvedimento del Sindaco stesso.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.

### **Art. 13**

#### **PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà organizzata attraverso una educazione di massa a cooperare in situazioni di emergenza.

Presiede a detto compito il comitato comunale di protezione civile.

In particolare i compiti specifici del Piano comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune, per i quali sia previsto l'obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti loro assegnati 24 ore su 24.

Tra il personale logistico del Piano si prevede l'utilizzo del personale della Polizia Municipale, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Nel settore dei servizi tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente fare assegnamento sulla predisposizione personale al servizio anziché sull'effetto dell'ordine di partecipazione.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli organi preposti, presso il normale proprio posto di lavoro o presso altro luogo di concentramento che fosse tempestivamente comunicato.

Nel contempo, i Responsabili dei Servizi personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto col centro operativo protezione civile, per consultazioni e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.



## Art. 14 VOLONTARIATO

Attualmente le norme esistenti sul volontariato sono:

- ⇒ legge 8 dicembre 1970, n. 996 e regolamento D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- ⇒ legge 1 marzo 1975, n. 47 per la difesa dei boschi dagli incendi;
- ⇒ D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363 sull'utilizzazione del volontariato;
- ⇒ D.L. 3 aprile 1985, n. 114 convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211 per la formulazione degli elenchi dei volontari e associazioni addetti alla protezione civile;
- ⇒ legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato;
- ⇒ legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- ⇒ D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
- ⇒ Ordinanza Ministero Protezione civile 6 ottobre 1984 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1984);
- ⇒ Decreto Ministero Protezione civile 25 giugno 1985 (Gazz. Uff. 18 luglio 1985)
- ⇒ Legge Regionale n° 39 del 13/09/93.

E' in facoltà del Comune costituire il Gruppo Comunale di protezione civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento.

## Art. 15 NATURA GIURIDICA DEL VOLONTARIATO

I volontari di protezione civile non possono, comunque, e non debbono sostituire le strutture previste dalla legislazione come organi istituzionali addetti all'opera di soccorso.

Problemi sindacali e politici insorgerebbero col rischio di trasformare il volontariato di protezione civile in lavoratori a tempo pieno. facendo insorgere la presunzione di un rapporto che potrebbe comportare l'obbligo della assunzione da parte dell'ente ovvero una retribuzione per i loro quasi quotidiani interventi.

In proposito l'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della protezione civile 6 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 290/1984) recita:

"il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego".

**Art. 16**  
**PREVISIONI DEL PIANO**

Il Piano dovrà fra l'altro predeterminare oltre alla designazione della sede e alla designazione e all'allestimento del centro operativo del Comitato di Protezione Civile:

- un idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;
- idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo e partenza;
- locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, ecc. da destinare al ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- ampi parcheggi per il concentramento e la movimentazione dei mezzi di soccorso;
- località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
- aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

**Art. 17**  
**STATO DI ALLARME**

Lo stato di allarme sarà comunicato al funzionario di Protezione Civile reperibile, alla sede comunale di protezione civile o direttamente al Sindaco o altro amministratore in caso di chiusura degli uffici, dal centralino "113", o dai Carabinieri, o dai Vigili del Fuoco, o dalla polizia municipale, ecc.

Chiunque altro, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anomalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di calamità, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di polizia, autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Chi riceva la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso.

Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, ne darà immediata comunicazione al Prefetto e all'itererà il responsabile del servizio logistico perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

**Art. 18**  
**STATO DI EMERGENZA**

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione, con urgentissima telefonata, al Prefetto e disporre la convocazione del Comitato Locale di Protezione Civile.

---

**Art. 19**  
**ALLARME ALLA POPOLAZIONE**

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà per l'allarme alla popolazione.

Se l'evento calamitoso investe tutto il territorio comunale, l'allarme sarà dato con il suono di sirene o campane, ripetuto per più volte ad intervalli l'uno dall'altro.

Nel caso, invece, che l'evento investa solo parte del territorio, l'allarme sarà dato con volantini di emergenza ovvero a voce con altoparlanti o megafoni.

**Art. 20**  
**SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la protezione civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi.

**Art. 21**  
**IMPEGNI DI BILANCIO**

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevedrà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

**Art. 22**

**DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il piano ed il regolamento per la protezione civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale;
- ~~----- inviati in copia agli organi ed uffici competenti ed interessati, siano valutati con la maggiore cura~~  
possibile e siano tenuti in posizione di sicura e pronta reperibilità in ogni momento.
- conservati nella raccolta dei Regolamenti comunali.

**Art. 23**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno seguente alla data di esecutività della Delibera di approvazione.